

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI TORINO

VISTA la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28/02/2003, n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n. 508;

VISTO lo Statuto dell'Accademia Albertina, approvato dalla Direzione generale del MIUR - AFAM con decreto

Emana il seguente Regolamento

Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, emanato nel rispetto dello Statuto dell'Accademia, contiene le regole di funzionamento del Consiglio Accademico (CA). 2. Il presente Regolamento disciplina, inoltre la convocazione e lo svolgimento delle riunioni del CA al fine di assicurare il loro regolare e ordinato svolgimento e il pieno responsabile esercizio delle attribuzioni dei suoi membri. 3. Il presente Regolamento è redatto considerando i criteri di semplificazione e di informatizzazione delle procedure e dei documenti amministrativi.

Art. 2 – Presidenza del Consiglio Accademico

1. Il CA è convocato e presieduto dal Direttore dell'Accademia, unico membro di diritto del CA. 2. In caso di impedimento o di assenza, nessun componente del CA può farsi sostituire, ad eccezione del Presidente che è sostituito dal professore più anziano in ruolo come previsto dall'Art. 15 dello Statuto. 3. In caso di assenza, di impedimento o di incompatibilità del Presidente e del Vice designato, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità di ruolo. 4. Se un Consigliere recede o decade dal proprio mandato in anticipo rispetto alla data di naturale scadenza, si procede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti della lista dell'ultima tornata elettorale. 5. In caso di inapplicabilità della norma, si procede a elezione suppletiva. 6. Nel caso di decadenza della maggioranza dei consiglieri, il Direttore dell'Accademia procede all'indizione di nuove elezioni.

Art. 3 Convocazione delle riunioni

1. Il CA è convocato da Presidente in via ordinaria una volta al mese ad eccezione della pausa estiva, in base a un calendario generale delle riunioni proposto e definito all'inizio di ogni

semestere dell'anno accademico. 2. Il CA può essere convocato in via straordinaria per le seguenti motivazioni: a. ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario; b. quando ne facciano richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti come previsto dall'Art. 15 dello Statuto. Nel secondo caso la richiesta di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare e la riunione è convocata entro quindici giorni dal suo ricevimento. 3. La convocazione è disposta dal Presidente con avviso da inviare ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data della seduta. 4. Nei casi di urgenza la convocazione avviene con comunicazione telefonica e/o posta elettronica almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta. 5. La convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione se in presenza o la sua modalità se a distanza o mista. 6. La convocazione deve essere pubblicata sul sito dell'Accademia almeno 5 giorni prima della riunione.

Art. 4 Ordine del giorno delle riunioni

1. L'ordine del giorno (odg) delle riunioni in via ordinaria del CA è stabilito dal Presidente e comunicato almeno 5 giorni prima della data della seduta del CA. 2. Almeno tre giorni prima della seduta è trasmessa ai componenti o è resa disponibile in un'apposita area riservata del portale dell'Accademia, la documentazione istruttoria relativa ai punti dell'odg, comprensiva delle proposte di deliberazione. 3. Argomenti che rivestono particolare carattere di urgenza possono essere inseriti su richiesta del Presidente all'inizio della seduta. 4. I consiglieri, nella misura di almeno un terzo del CA, possono proporre per iscritto argomenti per l'odg almeno cinque giorni prima di una seduta ordinaria. Il Presidente inserirà l'argomento proposto nell'odg della seduta successiva. 5. Per le sedute in via ordinaria, gli organi accademici e le strutture didattiche possono avanzare proposte da iscrivere all'odg che dovranno pervenire almeno dieci giorni prima della convocazione della seduta.

Art. 5 Validità delle riunioni e delle delibere

1. Per la validità delle sedute del CA è necessario che i componenti siano stati regolarmente convocati o siano comunque presenti. Le sedute sono valide qualora vi partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto. 2. Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Qualora, nel corso dello svolgimento della seduta, un componente abbandoni definitivamente la riunione, ovvero si allontani temporaneamente dalla sala allo scopo di non partecipare ad una discussione o ad una deliberazione, lo stesso è tenuto ad avvisare il segretario verbalizzante, che ne dà atto nel verbale. 3. Ogni componente del CA può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda a deliberazione. 4. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un tempo massimo di mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Presidente scioglie la seduta. 5. Il Presidente potrà rimandare alla successiva seduta ordinaria i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare, entro i dieci giorni successivi, una nuova seduta con all'odg i punti non trattati.

Art. 6. Discussione

1. Gli argomenti all'odg in discussione sono di norma illustrati dal Presidente il quale può affidare tale compito a un Consigliere con relativa motivazione. Al fine di illustrare particolari

argomenti in discussione il Presidente può fare intervenire alle sedute docenti o funzionari di competenza previa comunicazione al CA. Di tale intervento sarà fatta menzione nel verbale.

2. Ogni componente è tenuto ad attenersi all'argomento in esame; ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione e a non essere interrotto, tranne che dal Presidente, per eventuali richiami all'ordine.
3. La durata massima di ogni intervento è fissata in cinque minuti. Il componente può, eccezionalmente, riprendere la parola, solo dopo che sia terminata la prima tornata di interventi sul punto in discussione, per una successiva replica o chiarimento, della durata di due minuti.
4. Ulteriori richieste di intervento dovranno essere esplicitamente autorizzate dal Presidente che potrà non accogliere la richiesta, al fine di un efficiente svolgimento dei lavori.
5. A conclusione della discussione non sono più ammessi interventi; ogni componente può solo produrre dichiarazioni di voto, contenenti una sintetica esposizione del proprio orientamento.
6. Gli interventi e le dichiarazioni di voto effettuati da ciascun Consigliere saranno riportati a verbale solo se redatti per iscritto, letti e consegnati al Segretario verbalizzante dall'interessato nel corso della seduta o se questi, prima di formulare l'intervento o la dichiarazione di voto, espressamente richieda al Presidente di mettere a verbale quanto egli è in procinto di dichiarare.
7. Ciascun consigliere, è responsabile a norma delle leggi vigenti, per le dichiarazioni espresse durante i lavori del CA.
8. Nel caso in cui il CA acquisisca il parere obbligatorio, ove previsto, o il parere facoltativo di altri organi, deve motivare, nelle delibere, le decisioni adottate in difformità.
9. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando ai presenti giorno e ora di aggiornamento e agli assenti con il mezzo più rapido a sua disposizione.

Art. 7. Votazione

1. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale.
2. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto: a. se riguardano direttamente persone o nomine; b. su richiesta di un Consigliere che raccolga la maggioranza dei votanti.
3. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge nessuno può partecipare alla discussione, né deliberare, su questioni che riguardino personalmente la sua persona ovvero parenti ed affini entro il quarto grado.
4. La proposta di delibera si intende approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto deliberativo, salvo che la legge, lo Statuto o Regolamenti di Istituto prevedano, per specifici argomenti, quorum diversamente qualificati.
5. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. Il voto di astensione vale quale voto contrario.
7. I voti contrari e le astensioni devono essere motivati a verbale.
8. La questione "sospensiva" (rinvio della discussione) o "pregiudiziale" (non pertinenza di un argomento) può essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento e deve subito essere sottoposta a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 8. Verbale delle riunioni

1. I verbali delle sedute del CA debbono essere trascritti in un apposito registro.
2. Il verbale della seduta deve indicare: a) il giorno, l'ora ed il luogo della seduta; b) chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario verbalizzante; c) i nomi dei componenti del CA presenti e di

quelli assenti, ivi comprese le assenze temporanee, indicando per questi ultimi se hanno giustificato l'assenza; d) l'odg; e) i punti essenziali dell'andamento della discussione; gli interventi specifici, solo se consegnati per iscritto al Segretario con richiesta di inserimento a verbale seduta stante; le dichiarazioni di voto; le decisioni di voto con l'indicazione del numero dei voti contrari, delle astensioni e dei voti favorevoli; f) le deliberazioni adottate. 3. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 4. I verbali debbono essere letti ed approvati di norma nella seduta successiva del CA. 5. Le funzioni del Segretario verbalizzante sono svolte da un Consigliere o funzionario proposto dal Presidente approvato a maggioranza assoluta dal CA. 6. Nell'esercizio delle sue funzioni il Segretario si avvale della collaborazione della struttura amministrativa preposta al supporto degli organi collegiali. 7. Le eventuali cancellature debbono essere convalidate dalla firma del Presidente e del Segretario. 8. La bozza del verbale deve essere distribuita ai membri del CA per eventuali correzioni degli interventi almeno cinque giorni prima della seduta ordinaria di approvazione. 9. Sulla approvazione del verbale i membri del CA possono prendere la parola per chiedere una rettifica ove riscontrino una difformità rispetto al reale andamento dei fatti, con esclusione di ogni riesame di merito sulle proposte già approvate o respinte. 10. Al solo fine di agevolare la redazione del verbale le sedute di CA sono registrate. Le registrazioni delle sedute devono essere conservate a cura della struttura amministrativa preposta al supporto degli organi collegiali. 11. I componenti del CA hanno diritto, per eventuali contestazioni e motivando per iscritto la richiesta, di sentire le registrazioni. La richiesta viene fatta al Presidente che fissa le modalità dell'audizione, d'accordo con il Segretario. La registrazione è conservata sino all'approvazione del relativo verbale. 12. I verbali sono a disposizione dei membri del CA, almeno 5 giorni prima della seduta in cui sono sottoposti ad approvazione. 13. I verbali delle sedute, dopo la loro approvazione, sono pubblici, ad eccezione della tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti. 14. Del contenuto delle deliberazioni è assicurata adeguata comunicazione sul sito dell'Accademia.

Art. 9. Obblighi dei consiglieri

1. I consiglieri docenti sono tenuti a partecipare alle sedute convocate in via ordinaria e straordinaria, senza possibilità di sostituzione. In caso di coincidenza con le lezioni il consigliere docente è tenuto a spostare, nei limiti del possibile, la lezione dandone avviso agli studenti. 2. I consiglieri studenti sono tenuti a partecipare alle riunioni convocate in via ordinaria e straordinaria, senza possibilità di sostituzione. In caso di coincidenza con le lezioni, per il consigliere studente l'obbligo di frequenza si considera assolto. 3. In caso di giusto impedimento (malattia, gravi motivi familiari e congedi artistici richiesti secondo le modalità previste dal contratto integrativo d'Istituto del 18 giugno 2018), i membri del CA devono dare comunicazione al Presidente in forma scritta e in subordine con comunicazione telefonica. Essa deve essere accompagnata da idonea certificazione, resa ove consentito dalla normativa vigente anche in forma di autocertificazione, che attesti la ragione dell'impedimento. 4. Il membro del CA che non partecipa senza motivata giustificazione per tre volte consecutive o sia assente ingiustificato alla maggioranza delle sedute annuali anche se in modo non consecutivo decade dal mandato con effetto immediato.

Art. 10 Adempimento delle delibere del CA

Salvo diversa decorrenza esplicitamente dichiarata le delibere sono immediatamente esecutive, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta nella quale sono adottate, e sono trasmesse entro tre giorni agli uffici che hanno istruito la pratica nonché agli eventuali, ulteriori uffici interessati alla loro esecuzione. 2. Le delibere devono contenere almeno: a) le considerazioni di merito e di opportunità a sostegno della delibera; b) il visto del Direttore Amministrativo ove previsto.

Art. 11 Istituzione di gruppi di lavoro e commissioni

1. Il CA può affidare a gruppi di lavoro di membri del CA l'esame dispecifici problemi. 2. La composizione e le competenze referenti dei gruppi di lavoro sono fissate di volta in volta al momento della loro istituzione. 3. In seno al CA è possibile istituire una commissione per lo studio del piano triennale di sviluppo e della programmazione didattica, culturale e di ricerca e produzione artistica dell'Accademia, che dovrà presentare una relazione secondo le modalità indicate dal CA. 4. Per il funzionamento delle Commissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al funzionamento del Consiglio Accademico di cui al presente Regolamento. 5. Tutte le commissioni decadono al compimento del mandato ricevuto. 6. Compiti particolari possono essere affidati dal Consiglio Accademico a singoli Consiglieri o dalle Commissioni a propri membri. 7. Per le materie di competenza sia del Consiglio Accademico, sia del Consiglio di Amministrazione, possono essere istituite Commissioni miste. 8. I componenti delle Commissioni decadono e sono sostituiti dopo la terza assenza consecutiva non giustificata. 9. Alle riunioni della Commissione Didattica possono partecipare, senza diritto di voto, i Coordinatori delle Scuole.

Art. 12 Documentazione per il CA

1. La Direzione e la Direzione Amministrativa sono tenute a fornire ai componenti il CA tutte le informazioni e le documentazioni utili al pieno e completo espletamento del mandato loro affidato. 2. Ai consiglieri viene messa a disposizione una sede funzionante attrezzata per i lavori relativi alle attività del CA.

Art. 13 Aiuto tecnico di supporto

1. Il CA può avvalersi dell'aiuto tecnico e del supporto degli uffici amministrativi qualora lo ritenga necessario.

Art. 14 Modifiche del Regolamento

1. Proposte di modifica al presente regolamento possono essere apportate qualora ne facciano richiesta i due terzi dei Consiglieri o i due terzi del Collegio dei Professori e approvate dal C.A. con maggioranza dei due terzi.

Art. 15 Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta approvato dal CA è emanato con Decreto del Presidente e entra immediatamente in vigore. 2. Copia del Regolamento è disponibile sul sito dell'Accademia alla voce Amministrazione trasparente per chiunque ne abbia interesse.

